

DELIBERAZIONE N. 7/C: APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA IN ATTUAZIONE DELL'ART. 1 C. 611 E SS DELLA L. 190/2014 - LEGGE DI STABILITA' 2015.

Il Presidente ricorda che le partecipazioni di Enti pubblici in società di diritto privato sono state oggetto, in questi ultimi anni, di numerosi provvedimenti legislativi finalizzati ad eliminare, o quanto meno a contenere, i costi riconducibili alle società stesse.

I percorsi volti a realizzare la c.d. "spending review", infatti, hanno posto sempre più al centro dell'attenzione del legislatore il tema delle partecipazioni societarie, viste come possibili centri di costo, in molti casi improduttivi, e quindi da eliminare, anche perché influenti sui bilanci degli stessi enti pubblici soci.

Il Presidente richiama brevemente, in particolare:

- l'art. 3, comma 27, della L. 244/07, che prevede il divieto di costituire e mantenere partecipazioni in società aventi per oggetto "attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali";

- l'articolo 1, comma 569 della L. 147/2013, che ha prorogato al 31/12/2014 i termini per la cessione delle partecipazioni societarie, prevedendo che "il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'art. 3 della L. 244/2007 è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della L. 147/2013, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437 ter, II comma del Codice Civile";

- la Legge di Stabilità 2015, n. 190 del 23/12/2014, che ha previsto all'art. 1, comma 611 e seguenti, a decorrere dal

1° Gennaio 2015, l'avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, con la definizione e l'approvazione, entro il 31 marzo 2015, di uno specifico piano operativo, volto alla riduzione delle stesse, da conseguirsi entro il 31/12/2015, anche sulla base dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il Presidente richiama, inoltre, la Legge 580/93 sulla disciplina delle Camere di Commercio, nella quale è previsto, all'art. 2 comma 1, che gli Enti camerali svolgono funzioni di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, mentre il comma 4 dello stesso art. 2 prevede, in dettaglio, che le Camere di Commercio possano promuovere, realizzare e gestire, anche tramite la partecipazione a enti, consorzi e società, strutture e infrastrutture di interesse economico generale.

Da un punto di vista generale, pertanto, la partecipazione delle Camere di Commercio a società il cui fine è riconducibile alla promozione delle economie locali nonché alla realizzazione di infrastrutture per lo sviluppo del territorio, è ammessa in numerose e svariate ipotesi. E' sempre più necessario, tuttavia, anche con riferimento alla

normativa sopra richiamata, svolgere un'accurata ricognizione della effettiva utilità ed opportunità di avvalersi di società partecipate quale strumento principale per la promozione e valorizzazione del territorio e dell'economia locale, proprio al fine prioritario di non porre oneri finanziari sui bilanci della Camera di Commercio, ma anche per non introdurre elementi di distorsione del mercato, qualora si sia in presenza di attività che sono già svolte o possono essere più utilmente svolte da altri soggetti privati.

Ricorda, peraltro, che, tenuto conto di quanto previsto dalle disposizioni normative di cui all'art. 3, commi da 27 a 29, della L. 244/2007, e sulla base di valutazioni riguardanti la strategicità delle partecipazioni detenute con le finalità perseguite, questa Camera di Commercio ha avviato, sin dal 2012, un piano di dismissione che ha, sino ad ora, portato alla dismissione di n. 9 partecipazioni societarie.

Il Presidente evidenzia che, che ai sensi dell'art. 14, comma 5 lett. b), della Legge 580/93, come modificato dal D.Lgs. 15 febbraio 2010 n. 23, la Giunta camerale delibera sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestione di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali.

In ossequio alle prescrizioni di cui all'art. 1, commi da 611 a 614, della Legge di Stabilità 2015, n. 190 del 23/12/2014, la Giunta camerale, con provvedimento n. 28 del 19.3.2015 ha pertanto approvato un "Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie".

Considerata la rilevanza strategica delle decisioni riguardanti le partecipazioni societarie che impattano, complessivamente, sulla programmazione e sulle strategie future di questa Camera di Commercio, la Giunta camerale, su proposta del Presidente, ha comunque ritenuto opportuno sottoporre le definitive decisioni di merito all'esame ed all'approvazione del Consiglio Camerale.

IL CONSIGLIO CAMERALE

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

visto l'art. 14, comma 5 lett. b), della Legge 580/93, sulla competenza della Giunta camerale in materia di partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestione di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e, quindi, sulle dismissioni societarie;

visto l'art. 1, commi da 611 a 614, della Legge di Stabilità 2015, n. 190 del 23/12/2014;

preso atto delle partecipazioni societarie attualmente detenute da questa Camera di Commercio;

vista la proposta della Giunta Camerale sul merito;

preso atto degli interventi dei consiglieri, allegati al presente verbale;

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

di approvare, secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2015, n. 190 del 23/12/2014, il piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera di Commercio di Brescia che, in allegato, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(dr Giuseppe Ambrosi)